

Tel. 0574-591930 Fax. 0574-575906 E-mail: info@avvocatoenricogiuntini.com

TRIBUNALE DI PISTOIA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E 669 BIS E SS.

Per il sig. ALESSANDRO ABRAMO CARRETTI, nato a Firenze il 10.5.1977, residente in Prato, Via L. Ciulli n. 21/b, C.F. CRRLSN77E10D612V, rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata già al ricorso principale, dall'Avv. Enrico Giuntini (C.F. GNTNRC78M31G713M, enricogiuntini@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato in Prato, Viale della Repubblica n. 235;

- Ricorrente -

contro

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI Pistoia) in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con sede in 51100 Pistoia, Via Mabellini n. 9;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, Viale Trastevere n. 76/a;
- nonché eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto dell'USR per la Toscana AT di Pistoia, in cui il



ricorrente risulta inserito, valide per l'anno 2021-2022, i quali sarebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

- Resistenti -

per la disapplicazione e l'annullamento

- della Graduatoria Provinciale per le supplenze definitiva, per l'anno 2021/2022 (d'ora in poi GPS), pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI – Pistoia) in data 9.8.2021 (docc. nn. 1-2), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente Carretti Alessandro Abramo, in virtù di un erronea attribuzione quest'ultimo del relativo punteggio, come meglio si vedrà infra;
- nonché del precedente Decreto Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia Sede di Pistoia, emesso in data 27.7.2021 (doc. n. 3), col quale il dirigente ha disposto "per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende integralmente richiamata l'esclusione del docente della Graduatoria cdc A007 Disciplina audiovisive II Fascia, per la mancanza del titolo di accesso ai sensi dall'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 60/2020 e DPR 19/2016;
- nonché, del decreto n. 12 del 23.6.2021 (doc. n. 4), col quale il dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" ha disposto l'esclusione di Carretti Alessandro Abramo dalla graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Pistoia relativa alla classe di concorso A007 – discipline grafico pubblicitarie (in realtà sarebbe discipline/laboratorio audiovisivo e multimediale, ndr.) - ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 60/2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.

FATTO



Orbene, in data 10.7.2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Ordinanza n. 60 a mezzo della quale sono state disciplinate le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), utilizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

A fronte di ciò, in data 3.8.2020, il sig. Alessandro Abramo Carretti predisponeva e compilava la relativa istanza relativa alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per l'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022 (doc. n. 5), per la classe di concorso A-007 discipline/ laboratorio audio visivo e multimediale.

Preme rilevare, come il ricorrente sia in possesso di tutti i titoli e requisiti necessari abilitanti all'insegnamento e all'accesso alle classi di concorso, ovvero il possesso di Laurea conseguita presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, il possesso di Diploma di Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale, il possesso dei 24 CFU richiesti, nonché l'aver maturato un servizio per almeno tre anni (docc. nn. 6-7-8).

Si evidenzia, inoltre, come il ricorrente sia uno di quei particolari soggetti che hanno il **possesso congiunto** della Laurea e del Diploma, oltre naturalmente tutti gli altri requisiti; possesso che, come emerge anche dalla oramai consolidata giurisprudenza (per tutte, cfr. Tribunale di Roma 22.3.2019, n. 22823,) costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

In data 1.9.2020, veniva pubblicata, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI – Pistoia), la graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) nella quale è stato attribuito erroneamente al ricorrente il punteggio di 82,50 con posizione n. 4, anziché un punteggio pari a 102,50.



Alla luce di ciò, in data 7.9.2020 (doc. n. 9), il ricorrente provvedeva a proporre reclamo avverso siffatta GPS del 1.9.2020, evidenziando che, nella predisposizione della graduatoria, non era stato considerato il voto pari a 110 e lode, e dei rispettivi 33 punti ulteriori, conseguito con la Laurea presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze in data 22.10.2003, come avvenuto nelle precedenti domande depositate negli anni 2017 e 2014, richiedendo pertanto l'attribuzione di un totale complessivo di punti pari a 102,50 e il conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria del medesimo.

Purtroppo, siffatto reclamo è rimaneva privo di effetto e di riscontro.

Successivamente, veniva comunicato al ricorrente il decreto n. 12 del 23.6.2021, col quale il dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" ha disposto l'esclusione di Carretti Alessandro Abramo dalla graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Pistoia relativa alla classe di concorso A007 – discipline grafico pubblicitarie (in realtà sarebbe discipline/laboratorio audiovisivo e multimediale, ndr.) – ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 60/2020.

In data 27.7.2021, veniva, poi, comunicato all'odierno ricorrente il Decreto Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia Sede di Pistoia, col quale il dirigente ha disposto "per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende integralmente richiamata l'esclusione del docente della Graduatoria cdc A007 Disciplina audiovisive II Fascia, per la mancanza del titolo di accesso ai sensi dall'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 60/2020 e DPR 19/2016", anch'esso impugnato con motivi aggiunti depositati in data 10.8.2021.

Infine, in data 9.8.2021, il ricorrente veniva a conoscenza della pubblicazione della Graduatoria Provinciale per le supplenze definitiva,



per l'anno 2021/2022 (d'ora in poi GPS), pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI – Pistoia), con <u>l'evidente sua esclusione</u> da detta graduatoria, che oggi si impugna con il presente atto, attesa l'illegittimità dello stesso per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDCIE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo "Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di un docente nelle graduatorie d'Istituto e, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto pubblico impiego.

A parere del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sent. n. 3415/2015), invero, "La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si



sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa".

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la Corte di Cassazione SS. UU. (ord. n. 16756/2014), secondo cui "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. n. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta la giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30.3.2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale3 assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 del d. lgs. n. 30.3.2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili".

I canditati, mediante la richiesta d'inserimento della graduatoria – così come operata dall'odierno ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità



amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge.

Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria.

Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

II.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede dell'ultimo servizio svolto dall'odierno ricorrente è presso l'Istituto Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi"

L'art. 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22.2.2010, n. 4172) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso, di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Pistoia, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente era in servizio presso l'Istituto Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi", il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del Tribunale di Pistoia.

III.



VIOLAZIONE DI LEGGE (DPR n. 19/2016, DM n. 259/2017, Ordinanza ministeriale n. 60/2020), DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ.

Orbene, la normativa vigente in materia di accesso alle classi di concorso e alle graduatorie provinciali (GPS) è costituita dal DPR n. 19/2016, dal DM n. 259/2017, e dall'Ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Tali fonti normative stabiliscono quali sono i titoli ed i requisiti necessari per poter presentare la relativa domanda di inserimento nella GPS.

In particolare, l'art. 3 del O.M. n. 60/2020 stabilisce che "Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione".

Orbene, le graduatorie provinciali di II fascia (ex terza fascia) – come quelle che qui ci interessano - sono quelle in cui s'iscrivono gli aspiranti in possesso del solo titolo di studio di accesso (laurea o diploma di scuola secondaria di II grado che permetta l'insegnamento) + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche.

Le graduatorie provinciali di II fascia sostituiscono quelle che, nel 2017, erano la III fascia delle graduatorie d'istituto.

Fra i titoli valutati al fine di attribuire il punteggio vi sono anche <u>i</u> diplomi di Laurea o Diplomi accademici di II livello, come quelli posseduti dall'odierno ricorrente, ai quali viene riconosciuto un determinato punteggio in virtù del voto conseguito.



Nella fattispecie in esame, si eccepisce sin d'ora come non sia stato adeguatamente valutato, ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, il titolo di Laurea conseguito dal ricorrente, il quale, come già rilevato in punto di fatto, rientra fra quei particolari soggetti che hanno il **possesso congiunto** della Laurea e del Diploma.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI – Pistoia) avrebbe dovuto, infatti, considerare la Laurea conseguita presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze attribuendo il punteggio esatto e corretto, rispetto al titolo necessario per l'accesso alla graduatoria (Diploma di Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale) pari a 33 punti (ovvero 29 punti per la votazione di 110 oltre a 4 punti in più per la lode); punteggio, questo, riconosciuto peraltro al ricorrente anche nelle precedenti domande presentate negli anni 2014 e 2017 (!).

Invece, l'ufficio preposto ha ritenuto di dover, erroneamente, considerare soltanto il titolo necessario all'accesso alla graduatoria GPS, assegnando un punteggio inferiore pari a 82,50 punti, anziché attribuire un punteggio pari ad 102,50 (considerando pertanto i 33 punti della Laurea).

* * *

Fermo quanto sopra, si rileva, in ogni caso, come il modulo informatizzato utilizzato per la proposizione telematica della domanda, modificato rispetto agli anni precedenti, si presenta fuorviante e non chiaro.

Invero, alla voce "Sezione A.1 – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio", è richiesto il titolo con il quale si può accedere all'insegnamento.

Nell'ipotesi di un Laureato presso l'Accademia delle Belle Arti, vecchio ordinamento, come nel caso del ricorrente, l'accesso alla graduatoria



per la classe di concorso A-007 Discipline/ Laboratorio audiovisivo e multimediale, è riconosciuto soltanto con il titolo congiunto rappresentato dal Diploma di Liceo Artistico in discipline audiovisive e multimediali, conseguito nel mese di Luglio del 2016, con votazione di 72/100.

Quindi, per colui che deve compilare la suddetta domanda informatica di inserimento delle GPS, tale sezione (A.1) si mostra estremamente fuorviante non specificando assolutamente la richiesta di un titolo universitario, necessario per poter svolgere all'insegnamento (!).

Peraltro, la medesima sezione (A.1) impone di inserire per primo il Diploma di Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale, anziché il titolo di Laurea universitario, atteso che la finestra informatica da compilare non permette di indicare una votazione espressa in /110 ma solo in /100 (elemento, questo, fuorviante per un corretto inserimento dei titoli), e, dunque, impone necessariamente di una conversione su base 110/110.


A rafforzare questa considerazione, nella finestra "**Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo**" è formalmente specificato Liceo Artistico Petrocchi e non un istituto universitario.

Onde, anche sotto questo profilo, l'illegittimità dell'attribuzione al ricorrente del punteggio di 82,50 nella graduatoria GPS, assolutamente non motivata, in violazione di quanto sancito dalla normativa vigente in materia.

IV

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. E 669 BIS E SS.

Ebbene, certamente fondata è l'istanza di emissione di provvedimenti cautelari, sussistendo nel caso che ci si occupa, i requisiti dalla normativa di riferimento.



Dal contenuto dei motivi esposti, si evidenzia senz'altro la sussistenza del fumus. In punto di periculum, il requisito si trae dall'immediata sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile. Infatti, la Graduatoria Provinciale per le supplenze, per l'anno 2021/2022 (d'ora in poi GPS), emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia) è stata pubblicata proprio in data 9.8.2021, visto che l'anno scolastico inizierà a Settembre 2021. **Perciò senza un provvedimento cautelare** di urgente riammissione nelle graduatorie per le supplenze, il ricorrente perderebbe irrimediabilmente la possibilità di concorrere all'ottenimento di tali incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2021/2022. Peraltro, le possibilità di ottenerli appaiono molto ampie, visto che il ricorrente ha dichiarato in domanda il possesso di numerosi titoli culturali e professionali, oltre al titolo di laurea, e quindi partirebbe da un punteggio indubbiamente alto. Inoltre, la gravità ed irreparabilità del pregiudizio deriva anche dalla circostanza derivante dall'avviso pubblicato in data 9.8.2021 (doc. n. 10), col quale è stato disposto "che nel periodo compreso tra il 10 <u>agosto 2021 (h. 9,00) ed il 21 agosto 2021 (h. 23,59), saranno</u> <u>disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze</u> finalizzate: A. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106; B. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili



entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per

tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario".

Per cui senza un provvedimento cautelare di urgente riammissione nelle graduatorie in oggetto, le possibilità di ottenere tali supplenze nel corso dell'a.s. 2021/2022 diverrebbero praticamente nulle. Dunque, si formula, *in primis*, istanza cautelare di misure monocratiche ex. art. 56 C.P.A., posto che le convocazioni sono in fase ampiamente avanzata ed in assenza di tale provvedimento il ricorrente subirebbe un pregiudizio di eccezionale gravità, intervenendo la chiusura delle operazioni di convocazione per le supplenze annuali, con conseguente perdita di *chance* di poter stabilizzare la propria condizione lavorativa almeno con incarichi di supplenza a più lungo termine.

* * *

Per tutto quanto innanzi dedotto, il sig. Alessandro Abramo Carretti, come sopra rappresentato e difeso, in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione accogliere la domanda cautelare proposta dal ricorrente e per l'effetto:

- Disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, i provvedimenti impugnati, ovvero la Graduatoria Provinciale per le supplenze definitiva, per l'anno 2021/2022 (d'ora in poi GPS), pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI – Pistoia) in data



9.8.2021, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente Carretti Alessandro Abramo, in virtù di un erronea attribuzione quest'ultimo del relativo punteggio; il Decreto Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia Sede di Pistoia, emesso in data 27.7.2021, col quale il dirigente ha disposto "per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende integralmente richiamata l'esclusione del docente della Graduatoria cdc A007 Disciplina audiovisive II Fascia, per la mancanza del titolo di accesso ai sensi dall'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 60/2020 e DPR 19/2016; nonché il decreto n. 12 del 23.6.2021, col quale il dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" ha disposto l'esclusione di Carretti Alessandro Abramo dalla graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Pistoia relativa alla classe di concorso A007 – discipline grafico pubblicitarie (in realtà sarebbe discipline/laboratorio audiovisivo e multimediale, ndr.) - ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 60/2020;

- dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno della Graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Pistoia relativa alla classe di concorso A007 discipline/laboratorio audiovisivo e multimediale, ovvero la graduatoria di riferimento, con il punteggio pari a 102,50;
- condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del procuratore antistatario che ne dichiara anticipo delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge, con ordinanza provvisoriamente esecutiva.

NEL MERITO si chiede la condanna dell'Amministrazione resistente: con effetto ex tunc, accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità dei provvedimenti oggi impugnati e sopra



richiamati, con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale e ripristino funzionale del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni eventualmente perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale;

- dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno della Graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Pistoia relativa alla classe di concorso A007 – discipline/laboratorio audiovisivo e multimediale, ovvero la graduatoria di riferimento, con il punteggio pari a 102,50;
- in ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre
 CPA ed IVA come per legge oltre alle spese successive occorrende e
 con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv.
 Enrico Giuntini ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui alla narrativa, nonché si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione dell'eventuale documentazione ulteriore ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Ai fini del pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis del Testo Unico per le spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, così come modificato dal DM 104/2014) si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il reddito del lavoratore è inferiore a € 34.481,46 e pertanto nulla si versa a tale titolo.

* * *

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc

Il sottoscritto avv. Enrico Giuntini, difensore nel ricorso di cui in epigrafe

Premesso che



- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS della provincia di Pistoia per l'anno scolastico 2021/2022, con attribuzione di un punteggio superiore a quello oggi riconosciutogli;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia quantomeno a tutti coloro che precedono il ricorrente nella graduatoria provinciale pubblicata il 9.8.2021

Rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, ciò che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;

Considerato che

- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;
- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;
- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Toscana è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati, i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;



Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avvocato fa istanza affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Voglia autorizzare

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per Regione Toscana, Ambito territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI – Pistoia).

Con osservanza.

Prato-Firenze, lì 15.8.2021

Avv. Enrico Giuntini

